

Disposizioni contrattuali e generali dell'organismo di certificazione della Holzforschung Austria

1. Obblighi dell'organismo di certificazione

- 1.1. Imparzialità: la Holzforschung Austria, i suoi alti dirigenti ed i suoi collaboratori sottostanno all'obbligo di assoluta imparzialità nei confronti dei prodotti da esaminare e valutare e sulla cui conformità dovranno esprimere un giudizio.
- 1.2. Responsabilità: la Holzforschung Austria risponde delle funzioni che espleta nell'ambito della valutazione di conformità. Ciò vale anche per le attività che vengono esternalizzate.
- 1.3. Riservatezza: tutti i documenti e le informazioni sul processo di certificazione sono strettamente riservati. L'obbligo di riservatezza vincola i collaboratori della Holzforschung Austria come pure eventuali subappaltatori ed è garantito anche nel caso di procedure di ricorso o reclamo. Ne sono esenti gli obblighi d'informazione derivanti da disposizioni di legge ed i registri ufficiali che devono essere compilati.
- 1.4. Trasparenza: le attività concernenti la certificazione vengono svolte con la massima trasparenza possibile. Al richiedente vengono fornite informazioni documentate su ogni fase del processo.
- 1.5. Proporzionalità: la Holzforschung Austria si impegna ad eseguire le sue valutazioni e verifiche in modo trasparente per il richiedente e rispettando il principio della proporzionalità, ai fini di evitare oneri eccessivi. Verranno dunque prese in debita considerazione l'entità, il settore, la struttura, il grado di complessità della tecnologia del prodotto esaminato nonché del processo di fabbricazione dell'organizzazione richiedente.
- 1.6. Stato dell'arte: la Holzforschung Austria si dichiara disposta ad eseguire le necessarie prove di verifica in buona fede e secondo la tecnologia attualmente disponibile, senza tuttavia assumersi responsabilità per la qualità dei prodotti.

2. Sistema di valutazione

L'analisi di una non conformità rispetto ai requisiti pertinenti nel corso della valutazione, della certificazione e della sorveglianza continua viene eseguito generalmente in base ai sistemi esposti nella tabella sottostante, procedendo per analogia.

Nella considerazione degli effetti di un'anomalia si contempla anche come essa incida sull'integrità e credibilità del prodotto certificato. In base a questi criteri si stabilisce se si tratta di un difetto sostanziale.

<i>Osservazione:</i>	Nel corso dell'audit si possono anche affrontare ad uno stadio iniziale dei problemi che non costituiscono ancora anomalie vere e proprie ma che, trascurati, potrebbero diventare tali. Detti problemi vengono quindi annotati come "osservazioni", al fine di segnalarli al cliente.
<i>Anomalia minore*:</i>	L'anomalia <ul style="list-style-type: none"> - è temporanea <i>oppure</i> - non abituale né sistematica <i>oppure</i> - ha effetti limitati dal punto di vista temporale ed organizzativo <i>oppure</i> - non implica una totale inadempienza ai requisiti rilevanti <i>oppure</i> - non è tale da dover essere rimossa entro un tempo limitato <i>oppure</i> - non mette a rischio l'effettivo funzionamento del sistema (ad es. FPC) Normalmente la correzione va effettuata entro 2 mesi.
<i>Anomalia maggiore*:</i>	Anomalia che, da sola o in concomitanza con eventuali altre, provochi una totale inadempienza ai requisiti rilevanti. Una tale inosservanza si presenta quando l'anomalia <ul style="list-style-type: none"> - si protrae per un lungo periodo <i>oppure</i> - è ripetuta o sistematica <i>oppure</i> - interessa un'ampia parte della produzione <i>oppure</i> - sebbene riscontrata, non viene adeguatamente rimossa dagli addetti responsabili Tali anomalie comportano il rischio che vengano messi in circolazione prodotti non rispondenti alle qualità di prestazione dichiarate. Questo tipo di inadempienza rende generalmente necessaria la ripetizione totale o parziale dell'ispezione.
* Qualora vengano riscontrate durante la valutazione, tali anomalie devono venire corrette prima del rilascio del certificato.	

3. Validità, proroga, modifica ed estensione di un certificato

Un certificato è da considerarsi valido fino alla scadenza indicata o finché il fabbricante rispetta i requisiti oppure finché non vengano modificati i regolamenti normativi a fondamento dello stesso e/o i requisiti di riferimento.

Modifiche ed estensioni possono essere effettuate su richiesta e in seguito ad adeguata valutazione e decisione in merito al certificato. Il certificato modificato che verrà emesso dovrà recare una nuova data di rilascio.

Al momento della richiesta di un'estensione del certificato si deciderà per ogni singolo caso se sia necessario un nuovo audit in fabbrica o se per l'esame dei documenti rilevanti sia sufficiente un office-audit.

4. Modifiche che incidono sulla certificazione

Qualora si verificano modifiche dei requisiti nel regolamento preposto o nelle specifiche tecniche pertinenti che siano di rilevanza per il cliente, la Holzforschung Austria provvede ad informarlo. A seconda del tipo di requisiti modificati e dei relativi effetti, vengono intraprese misure adeguate ri-

spetto ai compiti assunti nel processo di certificazione. Tali misure spaziano dalla valutazione documentale ad una nuova ispezione iniziale. I principi della proporzionalità e della responsabilità verranno rispettati anche per queste decisioni.

Nel caso di modifiche che incidano sulla certificazione, come ad esempio modifiche sostanziali del sistema attuate dal cliente, si adotteranno provvedimenti adeguati alla nuova situazione.

5. Cessazione, limitazione, sospensione o revoca del certificato

Qualora una non conformità che comporti una decisione di certificazione negativa venga riscontrata nel corso di un'ispezione o in altro modo, la Holzforschung Austria provvederà ad attuare misure idonee a tale situazione.

Misure idonee possono essere:

- la prosecuzione della certificazione con il vincolo di nuove condizioni, quali un audit ispettivo supplementare o una maggiore frequenza degli audit di sorveglianza;
- limitazione del campo di applicazione della certificazione, ai fini di eliminare prodotti-tipo non conformi;
- sospensione della certificazione, salvo misure correttive da parte del cliente;
- revoca del certificato;

Il richiedente riceverà informazione scritta su ogni provvedimento adottato e gli saranno segnalate eventuali conseguenze da esso derivanti.

5.1. Limitazione

Il richiedente riceve informazione scritta sul provvedimento adottato e gli vengono segnalate eventuali conseguenze da esso derivanti.

Qualora si rendesse necessario effettuare di nuovo una valutazione e prendere una decisione in merito alla certificazione, si agirà conformemente o similmente a quanto espresso nei paragrafi rilevanti della presente direttiva.

Verrà rilasciato un nuovo certificato recante il campo di applicazione limitato, mentre quello precedente verrà ritirato ed annullato.

I relativi registri saranno aggiornati.

Nel caso sia il richiedente stesso a desiderare una limitazione, si procederà in modo analogo.

5.2. Sospensione

Al proprietario del certificato viene inviata comunicazione scritta della sospensione, delle conseguenze che essa comporta, come pure delle condizioni necessarie al ripristino del certificato.

I relativi registri vengono aggiornati.

Il certificato sospeso viene ritirato e contrassegnato da un'annotazione.

Il proprietario del certificato può fare domanda scritta per ottenere l'annullamento della sospensione.

Per poter annullare la sospensione di un certificato, bisogna prima procedere ad una nuova valutazione e decisione di certificazione. Elemento obbligatorio del processo di valutazione ai fini di tale annullamento è il witness audit.

Se si giunge ad una decisione positiva in merito alla certificazione, il certificato verrà restituito al proprietario, che sarà nuovamente autorizzato ad utilizzarlo.

I relativi registri verranno aggiornati.

Nel caso sia il richiedente stesso a desiderare una sospensione, si procederà in modo analogo.

5.3. Revoca o cessazione su richiesta del cliente

Il proprietario del certificato riceve comunicazione scritta della revoca e gli vengono segnalate eventuali conseguenze da essa risultanti.

Il certificato viene ritirato e munito di un'annotazione di riferimento.

I relativi registri vengono aggiornati.

Qualora sia il proprietario stesso del certificato a richiedere una cessazione, si procederà in modo analogo. Il contratto stipulato risulterà con ciò disdetto.

6. Ricorsi e reclami

Tanto il ricorso ovvero

- la richiesta (supportata da un rapporto contrattuale) formulata dal fornitore dell'oggetto di valutazione di conformità nei confronti dell'organismo di valutazione, di rivedere la sua decisione in merito a tale oggetto

quanto il reclamo ovvero

- l'espressione di insoddisfazione in attesa di replica (non supportata da un rapporto contrattuale) formulata da persona fisica o giuridica nei confronti dell'organismo di valutazione di conformità in riferimento alle sue attività

vengono trattati secondo una procedura documentata, che può essere messa a disposizione su richiesta.

7. Obblighi del richiedente o del proprietario di certificato

Il richiedente o proprietario di certificato deve

- 7.1. adempiere ai requisiti ed obblighi legislativi e normativi di rilevanza;
- 7.2. adempiere sempre ai requisiti rilevanti del programma di certificazione, dei documenti consegnatigli e dell'organismo di certificazione;
- 7.3. adottare ed accettare i provvedimenti necessari, qualora i requisiti subiscano modifiche;
- 7.4. assumersi la responsabilità di risarcimento di qualsiasi danno risultante dal mancato adempimento dei requisiti espressi nelle direttive di riferimento;
- 7.5. rispondere di tutti i danni derivanti da una manchevole messa a disposizione del prodotto o da una violazione dei suoi doveri e manlevare e tenere indenne l'organismo di certificazione da rivendicazioni di terzi;
- 7.6. applicare sempre la dovuta accuratezza nella fabbricazione, in modo che i prodotti risultino ineccepibili ed i requisiti relativi al prodotto vengano soddisfatti in modo duraturo;
- 7.7. comunicare tempestivamente all'organismo di certificazione eventuali cambiamenti riguardanti le informazioni contenute nel modulo di richiesta;
- 7.8. effettuare costantemente e mantenere il controllo di produzione in fabbrica (FPC) e comunicare eventuali modifiche all'organismo di certificazione, che stabilirà il successivo modo di procedere;
- 7.9. conservare la documentazione sul controllo di produzione in fabbrica (FPC) per almeno 10 anni dalla scadenza di validità;
- 7.10. supportare le attività dell'organismo di certificazione con risolutezza e in buona fede; ciò vale anche per le attività di monitoraggio e per i campionamenti previsti;

- 7.11. consentire agli organi di ispezione dell'istituto di certificazione di accedere senza preavviso, durante gli orari di esercizio, agli uffici ed ai locali di produzione e deposito dell'azienda, incluso il magazzino consegne, nonché di espletare tutte le azioni necessarie all'ispezione;
- 7.12. garantire che, qualora la fabbricazione di elementi importanti del prodotto fosse esternalizzata a terzi, gli organi d'ispezione possano accedere anche agli stabilimenti di questi ultimi;
- 7.13. garantire che alle visite ispettive, di monitoraggio o agli audit sia consentita la partecipazione di osservatori, quali ad esempio periti dell'organo di accreditamento;
- 7.14. comunicare tutti i reclami che gli pervengono riguardo la valutazione di conformità¹, registrarli, adottare per essi misure adeguate e documentarle;
- 7.15. tutelare la proprietà intellettuale dell'organismo di certificazione; ciò significa che tutti i documenti messi a disposizione da quest'ultimo, quandonche in forma elettronica, non possono essere riprodotti né usati o resi accessibili a terzi mediante pubblicazioni senza autorizzazione di qualsivoglia tipo;
- 7.16. fare un uso corretto della certificazione e non fare dichiarazioni al suo riguardo che l'organismo di certificazione potrebbe considerare fuorvianti e non autorizzate e/o dannose per la propria reputazione;
- 7.17. utilizzare la certificazione per dimostrare che un prodotto è certificato per la sua conformità a determinati documenti normativi. Eventuali dichiarazioni riguardanti la certificazione devono limitarsi esclusivamente al campo di applicazione della stessa;
- 7.18. dare all'organismo di certificazione comunicazione scritta nel caso di modifiche organizzative nel campo di applicazione (ad es. riorganizzazione aziendale) o di modifiche concernenti prodotti certificati (ad es. l'intenzione di apportare cambiamenti ad un prodotto o al processo di fabbricazione);²
- 7.19. utilizzare il numero identificativo dell'istituto di certificazione quale organismo notificato solo secondo la modalità prevista dai documenti di riferimento e solo al momento dell'applicazione della marcatura CE o della redazione e rilascio di una dichiarazione di prestazione;³
- 7.20. inoltrare a terzi rapporti e certificati solo in forma non decurtata né alterata; la pubblicazione per estratti può avvenire solamente previa autorizzazione scritta dell'organismo di certificazione;
- 7.21. restituire, nel caso di sospensione, revoca o cessazione del certificato, tutti i documenti di certificazione rilasciati dall'organismo di certificazione e porre fine ad ogni tipo di pubblicità riferentesi alla certificazione in oggetto;
- 7.22. rimuovere o rendere irriconoscibili tutti i riferimenti alla certificazione ed alla sorveglianza con la cessazione del rapporto contrattuale

¹ L'organismo di certificazione si mette in contatto con il responsabile del reclamo e lo sollecita a formularlo in forma scritta e ad indirizzarlo all'organismo stesso, per poterlo poi elaborare secondo la procedura per esso prevista.

² La Holzforschung Austria stabilisce se le modifiche annunciate rendono necessari ulteriori provvedimenti; in tal caso, il fornitore dell'oggetto non può più emettere prodotti certificati fabbricati dopo tali modifiche, finché non riceve la necessaria comunicazione da parte dell'organismo di certificazione

³ Importante per le attività regolamentate da leggi europee. Qualora gli estremi identificativi vengano utilizzati in maniera errata o fuorviante, il proprietario del certificato verrà ammonito a non rifarlo, altrimenti si dovrà procedere alla revoca del certificato.

8. Consenso

Il richiedente o proprietario di certificato si dichiara d'accordo

- 8.1. con la procedura ed i risultanti obblighi e conseguenze espressi nei documenti rilevanti dell'organismo di certificazione e nei regolamenti ed iter ivi descritti ai fini della certificazione;
- 8.2. che tutti i costi per l'espletamento della certificazione siano a suo carico; ciò vale anche nel caso di eventuali visite ispettive supplementari;
- 8.3. che la fattura venga compilata in base al preventivo e, per la sorveglianza continua, in base alle tariffe attuali dell'organismo di certificazione; i costi risultanti vanno pagati al netto in contanti dopo il ricevimento della fattura;
- 8.4. che il contratto venga disdetto qualora il proprietario del certificato non adempia agli oneri di pagamento;
- 8.5. che l'organismo di certificazione sia autorizzato a recedere dal contratto senza rispondere di conseguenze nel caso in cui
 - venga aperta una procedura fallimentare sul patrimonio del richiedente oppure l'apertura di tale procedura venga respinta per insufficienza patrimoniale,
 - sia impossibile un adempimento tempestivo del contratto per cause imputabili all'azienda,
 - l'azienda sia inadempiente ai suoi obblighi di cooperazione malgrado proroga del termine,
 - sia stata concordata una prestazione anticipata totale o parziale da parte dell'azienda e questa non assolve i suoi onerie che, nei casi di recesso suddetti, l'organismo di certificazione abbia diritto al risarcimento di tutti i costi fino a quel momento sostenuti;
- 8.6. che anche la violazione delle clausole del presente contratto, il fallimento o la morosità nel pagamento come pure l'abuso grave o ripetuto del certificato/marchio di conformità costituiscono motivo di recesso senza preavviso; la revoca viene comunicata per iscritto dalla Holzfor- schung Austria, viene pubblicata ed ha validità dalla data di ricevimento della comunicazione;
- 8.7. con l'eventuale necessaria assegnazione di subappalti della quale viene informato precedentemente, preferibilmente al momento dell'offerta;
- 8.8. che la Holzfor- schung Austria non risponda di danni verificatisi ai campioni oggetto di prova, a meno che questi non siano imputabili a sua grave negligenza; in particolare non risponde di danni considerati tipici o inevitabili nel contesto di tali verifiche e certificazioni;
- 8.9. che, nel caso della revoca del certificato di conformità, non vengano rivendicati risarcimenti da parte sua nei confronti dell'organismo di certificazione.

9. Altre disposizioni

- 9.1. Il proprietario del certificato ha il diritto di usufruirne per scopi commerciali e di esporlo a partner d'affari ed al pubblico.
- 9.2. Previo benestare dell'organismo di certificazione, il proprietario del certificato è autorizzato a fare riferimento alla verifica su documenti commerciali, sul prodotto stesso e sulla sua confezione nonché sulle bolle di consegna; il testo deve limitarsi all'oggetto della verifica.
- 9.3. Il marchio dell'organismo di certificazione è legalmente protetto e, per un eventuale utilizzo da parte di terzi, è necessaria la sua autorizzazione.

- 9.4. Il rapporto contrattuale inizia a tempo indeterminato nel momento della sottoscrizione della richiesta con decorrenza dalla data che vi è riportata.
- 9.5. Il rapporto contrattuale può essere disdetto da ciascuna delle due parti contraenti con preavviso di 3 mesi senza adduzione di causa, mediante raccomandata; resta inalterata la possibilità di recesso senza preavviso nei casi sopra elencati.
- 9.6. Modifiche ed estensioni del rapporto contrattuale necessitano del consenso di entrambi i contraenti.
- 9.7. Ciò non riguarda le modifiche risultanti da cambiamenti del programma di certificazione, che assumono validità senza bisogno di consenso.
- 9.8. Luogo di pagamento ed adempimento è Vienna.
- 9.9. Nel caso di controversie risultanti dal rapporto contrattuale, si farà riferimento al tribunale competente in merito di Vienna e, per giungere a una decisione, si applicherà esclusivamente il diritto austriaco.